



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA, BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ART. 36 co. 2, lettere a), b) e c) DEL D. LSG. 50/2016 E SS.MM.II.

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI²

ART. 1 - FINALITÀ²

ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE²

ART. 3 – STRUTTURA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI³

Art. 3.1 - Elenco delle imprese esecutrici di Lavori³

Art. 3.2 - Elenco dei Fornitori di Beni ed Elenco dei Fornitori di Servizi³

Art. 3.3 - Elenco dei Fornitori di Servizi per l'Ingegneria e l'Architettura⁴

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI⁴

ART. 5 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, ISCRIZIONE, MODIFICA E PERIODO DI VALIDITÀ⁶

ART. 6 – CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO⁸

ART. 7 – VERIFICHE⁹

ART. 8 – PUBBLICITÀ⁹

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI⁹

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE¹⁰



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** - "Codice dei contratti pubblici"
- **D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 561** - correttivo del "Codice dei contratti pubblici"
- **Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** - "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"
- **Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** - "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici che l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di seguito denominata Autorità, si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Lavori, Servizi Ingegneria e Architettura, Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all'Elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

Si tratta di un Elenco aperto, presente sulla piattaforma dell'Autorità, sezione Amministrazione Trasparente, istituito e gestito ai sensi del presente Regolamento, che verrà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale entro il 31.12.2018.

Il Regolamento indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le categorie e fasce di importo in cui l'Amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.

ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Elenco sarà utilizzato dall'Autorità nei casi previsti e consentiti dalla Legge, in particolare ha lo scopo di permettere all'Amministrazione di individuare al suo interno, senza ulteriori pubblicazioni o indagini di mercato, gli operatori economici



idoneamente qualificati, da invitare a procedure di gara o individuare quali affidatari diretti, nei casi in cui le vigenti disposizioni consentono tali modalità di aggiudicazione.

ART. 3 – STRUTTURA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'elenco degli Operatori Economici è articolato in differenti sezioni, e precisamente:

- ELENCO LAVORI;
 - ELENCO SERVIZI PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA;
 - ELENCO FORNITURE;
 - ELENCO SERVIZI;

Art. 3.1 - Elenco delle imprese esecutrici di Lavori

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco dei Fornitori di Lavori Pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato da Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie generali o specializzate di interesse (categorie equivalenti assimilate SOA – importo inferiore ai 150.000 euro) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi esercizi finanziari previsti dalla norma per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori di importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

Art. 3.2 - Elenco dei Fornitori di Beni ed Elenco dei Fornitori di Servizi

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

L'Autorità si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.



Art. 3.3 - Elenco dei Fornitori di Servizi per l'Ingegneria e l'Architettura

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Elenco dei Fornitori di Servizi Tecnici per l'Ingegneria e l'Architettura ha facoltà di iscriversi ad una o più categorie delle opere di specializzazione che verranno specificate nell'Avviso pubblico di istituzione del relativo Elenco.

Le Prestazioni professionali da affidare sono fra quelle classificate nella tabella Z-1 allegata al decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) e specificate nelle prestazioni parziali riportate nella tavola Z-2 allegata allo stesso decreto del Ministero del 17 giugno 2016 ed altre attività specifiche indicate nel citato Avviso pubblico di istituzione dell'Elenco.

Gli incarichi affidati tramite l'Elenco potranno prevedere anche l'espletamento di attività parziali.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46 co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno indicare il possesso dei seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- d. Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- e. Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- f. Ottemperanza agli obblighi di sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008;



PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI

- g. Attestazione di qualificazione SOA in categoria e classifica adeguata per l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00;
- h. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 DPR n. 207/2010 per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- i. Eventuale iscrizione al portale "acquistinretepa" di Consip, con indicazione del bando di abilitazione;

PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO AZIENDE FORNITRICI DI BENI E ALL'ELENCO AZIENDE FORNITRICI DI SERVIZI

- j. Capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture corrispondenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- k. Capacità tecnica, documentata mediante descrizione delle attrezzature tecniche, indicazione dei tecnici e degli organi tecnici in disponibilità all'impresa, certificazioni di legge e volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità", ogni altra certificazione atta a comprovare la capacità tecnica dell'Azienda;
- l. Eventuale iscrizione sul portale "acquistinretepa" di Consip, con indicazione del bando di abilitazione;

PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SERVIZI PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA

- m. *Requisiti minimi di natura professionale*: costituiti dal possesso della qualificazione professionale richiesta per le singole fattispecie di prestazioni, complete di iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi professionali, ove previsti dalla normativa vigente;
- n. *Requisiti minimi di ordine tecnico*: costituiti dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in specifiche classi e categorie corrispondenti alle categorie per le quali l'operatore economico richiede l'iscrizione. Ai fini della dimostrazione del requisito per la comparazione tra le vigenti categorie delle opere e la precedente classe e categoria, si fa riferimento alle "Corrispondenze" riportate nella tabella Z-1 del citato decreto del 17 giugno 2016. Si precisa che, per quanto attiene ai requisiti minimi di ordine tecnico e/o di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria, in relazione ai singoli incarichi,



sarà richiesto ai soggetti aggiudicatari di produrre idonea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di gara dagli stessi, pena l'esclusione;
o. *Curricula professionali dei servizi già svolti*: secondo le tabelle allegate nell'avviso pubblico di istituzione dell'elenco;

È vietata la presentazione di più domande di iscrizione con la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

ART. 5 – MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, ISCRIZIONE, MODIFICA E PERIODO DI VALIDITÀ

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare relativa istanza esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito istituzionale dell'Autorità, ed utilizzando il link presente nella sezione Amministrazione Trasparente/Elenchi Operatori Economici, tramite il quale viene gestita la fase preliminare di registrazione e quella successiva di iscrizione agli Elenchi sopra descritti. La data di attivazione della piattaforma telematica verrà comunicata con avviso pubblicato sul sito di questa AdSP.

Una volta effettuata la registrazione ed accettata dall'ente, l'operatore economico potrà procedere all'iscrizione nell'elenco di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione richiesta.

I soggetti già registrati che volessero integrare o modificare il proprio profilo, potranno accedere con le proprie credenziali; in caso di modifiche sostanziali, dovranno procedere con una nuova abilitazione.

In fase di compilazione per l'iscrizione, l'operatore economico è tenuto a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge. Qualora le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, l'iscrizione non andrà a buon fine.

Al termine della compilazione telematica di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione contenente i dati immessi, che dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

L'istanza così sottoscritta, se completa di tutti i dati e documenti richiesti, sarà accettata dall'Ente: ciò attiverà l'inserimento nel relativo Elenco di competenza.

Qualora la documentazione presentata risulti incompleta o non esaustiva, verranno richieste le necessarie integrazioni ed il procedimento di iscrizione resterà sospeso, fino a che l'interessato non fornirà quanto richiesto.



In difetto dei requisiti ed in caso di mancata integrazione della documentazione entro il termine all'uopo indicato, la domanda di iscrizione è respinta. Resta in facoltà dell'operatore economico presentarne una nuova, dando vita ad un nuovo procedimento.

Non sono accettate istanze di iscrizione inoltrate con procedura diversa da quella telematica descritta dal presente documento. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente.

Ogni operatore economico ha facoltà di inoltrare istanza di inserimento in ognuna delle quattro sezioni previste (Lavori pubblici, Servizi Professionali, Forniture di Beni, Forniture di Servizi), indicando la categoria (o le categorie) e la fascia di importo di appalto per la quale si manifesta interesse. Per la sola sezione Lavori è possibile indicare n. 2 (due) fasce di importo di interesse.

Sono previste le seguenti fasce di importo:

- **Lavori**
 - 1^ fascia - inferiore a 40.000,00 euro;
 - 2^ fascia - pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 150.000,00 euro;
 - 3^ fascia - pari o superiore a 150.000,00 ed inferiore a 1.000.000,00 euro.
- **Servizi professionali (ingegneria e architettura)**
 - 1^ fascia - inferiore a 40.000,00 euro;
 - 2^ fascia – pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 100.000,00 euro.
- **Forniture**
 - 1^ fascia – inferiore a 40.000,00 euro;
 - 2^ fascia – pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 221.000,00 (attuale soglia europea).
- **Servizi**
 - 1^ fascia – inferiore a 40.000,00 euro;
 - 2^ fascia – pari o superiore a 40.000,00 ed inferiore a 221.000,00 (attuale soglia europea).

L'Elenco fornitori avrà una validità di 3 anni.

Si tratta di un elenco aperto con aggiornamento semestrale. Nel corso del triennio tutti gli interessati, a partire dalla data indicata nell'avviso pubblico di istituzione dell'elenco, possono in ogni momento presentare domanda di registrazione, iscrizione o di aggiornamento. L'AdSP può estendere l'elenco ad ulteriori attività o categorie o fasce d'importo, in conformità alla normativa vigente, dandone



pubblicità ai sensi dell'art. 90 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso i soggetti già iscritti ed altri operatori economici potranno presentare domanda di iscrizione anche per tali ulteriori attività o categorie.

Esso verrà implementato, con cadenza semestrale, dalle domande inoltrate, previa validazione dell'istanza da parte dell'Amministrazione, che potrà procedere alla eventuale richiesta di chiarimenti/integrazione.

L'operatore che risultasse già inserito nell'Elenco fornitori, non necessita di ulteriore istanza di iscrizione, a meno di richieste di modifica o integrazioni dei dati registrati a sistema.

La durata dell'elenco è triennale a partire dalla data che indicata negli avvisi pubblici di formazione di ciascuno elenco.

Sono esclusi, altresì, dall'elenco di cui trattasi gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti.

Ciascun operatore economico iscritto si impegna, con la domanda di iscrizione, a comunicare eventuali variazioni della propria situazione ed in particolare dei requisiti di ammissione e degli stati o fatti autocertificati, entro e non oltre trenta giorni dal loro verificarsi. L'AdSP può richiedere periodicamente l'aggiornamento delle autodichiarazioni e può altresì compiere specifiche verifiche rispetto a singoli operatori economici iscritti.

ART. 6 – CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ELENCO

Le domande ammesse verranno inserite all'interno dell'Elenco nella Sezione di relativo interesse.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato sarà conforme ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione fra gli operatori economici iscritti agli Elenchi fornitori dell'Ente, nonché per le Sezioni di cui all'art. 3.

Ciascun Elenco sarà gestito dall'AdSP con un applicativo informatico che tiene nota, tra l'altro degli operatori che sono stati invitati e del numero di inviti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei casi previsti dalla normativa vigente, di negoziare direttamente con uno o più operatori iscritti nell'elenco e/o di non



utilizzare l'elenco formatosi a seguito della presente procedura nel caso in cui, specifiche esigenze tecnico-operative, ovvero di convenienza economica o interventi di particolare rilevanza, rendano necessarie scelte diverse, che dovranno essere adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

La scelta dell'operatore economico avverrà nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, di cui all'art. 36, comma 1, del Codice, e dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di pubblicità, etc., così come recita l'art. 4 del Codice.

L'Autorità può promuovere indagini di mercato rivolte a tutti gli iscritti sulla piattaforma MePA, anche se non presenti tra i propri Fornitori.

ART. 7 – VERIFICHE

In sede di presentazione dell'offerta a seguito di un invito inoltrato dall'Ente, gli operatori economici dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente articolo determinerà a carico dell'operatore economico, oltre alla cancellazione dall'Elenco, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da dichiarazioni mendaci.

ART. 8 – PUBBLICITÀ

Il Regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità (www.porto.napoli.it) nella sezione Amministrazione Trasparente. I singoli Avvisi di istituzione degli Elenchi telematici degli Operatori Economici saranno pubblicati, oltre che sul predetto sito di questa Autorità, anche sulla GURI, presso gli Ordini Professionali, etc., al fine di garantire la massima pubblicità e diffusione.

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ai sensi del Regolamento dell'AdSP in materia di trattamento, comunicazione e diffusione dei



dati personali, si informa che l'AdSP è titolare dell'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori si informa che l'AdSP gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

Il trattamento dei dati può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.